



COMUNE DI CAMPARADA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

ORDINANZA SINDACALE

N. 10 DEL 23-05-2025

OGGETTO: MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA 18ima TAPPA DEL GIRO D'ITALIA IN DATA 29 MAGGIO 2025

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- il Comune di Camparada è stato individuato quale località di passaggio della 18ima tappa del Giro d'Italia, con partenza dal Comune di Morbegno ed arrivo nel Comune di Cesano Maderno in data 29 maggio 2025;
- dalla documentazione trasmessa le strade interessate dal transito risultano essere "via Milano (S.P. n. 7) – viale Grigna";
- tale evento determinerà un notevole impatto sulla mobilità veicolare e pedonale, con la conseguente necessità di garantire imprescindibili condizioni di sicurezza per i residenti, gli spettatori, per gli atleti e per tutti i componenti dell'organizzazione ciclistica;
- si rende necessario adottare misure urgenti a tutela della pubblica incolumità in relazione al notevole straordinario afflusso di spettatori previsto, oltre alle criticità legate alla gestione del traffico a seguito delle modifiche viabilistiche previste, dovendo garantire le principali funzioni di pronto intervento e soccorso;

DATO ATTO che:

- il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, è titolare di uno specifico potere di ordinanza al fine di prevenire ed eliminare, in ambito locale e nel rispetto delle competenze statali, i pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- i necessari provvedimenti viabilistici, prefettizi e dirigenziali, atti a garantire la sicurezza dei concorrenti nonché la sicurezza della circolazione stradale imporranno la chiusura di diverse strade e la predisposizione di misure di sosta vietata creandosi possibili disagi alla circolazione stradale ed in particolare al flusso di uscita degli studenti delle scuole del territorio;
- il percorso del giro interesserà vie cittadine di grande collegamento interessate da pendolarismo studentesco nella fascia oraria in cui dovrebbe transitare la gara ciclistica tale per cui appare necessario ridurre ogni rischio per famiglie e studenti, in particolare per quanto riguarda l'agevole rientro alle abitazioni al termine delle lezioni scolastiche;

RITENUTO, a tutela degli alunni e delle rispettive famiglie oltre che del personale della Cooperativa incaricata del servizio di Post-Scuola presso la Scuola Primaria G. Parini di Camparada, di consentire l'agevole rientro alle proprie abitazioni al termine delle lezioni, sospendendo il servizio di Post-Scuola attivo presso la anzidetta scuola per i potenziali disagi che potrebbero derivare dalla sospensione della circolazione stradale;

RAVVISATA dunque, l'urgenza e la necessità di provvedere con assoluta sollecitudine e tempestività, per cui lo strumento ordinatorio appare l'unico azionabile a tale fine, stante la rilevata dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, (cfr. Cons. Stato Sez. II 22 luglio /2019 n. 5150, T.A.R. per la Campania, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 678; Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7411; id., 28 settembre 2009, n.5807);

PRESO ATTO del contenuto della Sentenza n. 115/2011 della Corte costituzionale;

RILEVATO che, nell'adottare il presente provvedimento, si è proceduto ad effettuare un ragionevole, adeguato e proporzionale bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l'interesse alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nel quale, ai commi 4 e 4 bis, è stabilito che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO quindi di adottare ai sensi del già menzionato art. 54 del D.lgs. 267/2000 un'ordinanza contingibile e urgente mirante a tutelare l'integrità fisica della popolazione a fronte della necessità di fronteggiare una situazione, non tipizzata dalla legge, di pericolo concreto, o anche solo potenziale, tale da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (ex multis da ultimo Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-11-2022, n. 9846);

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 05/08/2008 che fissa i criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi del D.L. n. 92/2008 convertito con legge n. 125/2008;
- il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge n. 48 del 18/04/2017;
- la legge 24/11/1981 n. 689 "modifiche al sistema penale";
- l'art.29 del vigente Regolamento di Polizia Urbana

ORDINA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, la sospensione del servizio di Post-Scuola attivo presso la Scuola Primaria il giorno 29 maggio 2025;

AVVERTE

Che, fatta salva l'eventuale sanzione penale di cui all'art. 650 C.P., alle violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 689/81 in combinato disposto con l'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, si applica la sanzione amministrativa fino a € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione dell'accertamento di violazione.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Lesmo è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 ad applicare le sanzioni amministrative. I proventi delle violazioni sono destinati al Comune di Lesmo

DISPONE

- di incaricare l'Ufficio dell'Area Servizi alla Persona della trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Provinciale ed al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale di Lesmo;
- di incaricare l'Ufficio dell'Area Servizi alla Persona della trasmissione del presente provvedimento per gli aspetti di competenza alla ditta incaricata del Trasporto Pubblico Locale;
- di incaricare l'Ufficio dell'Area Servizi alla Persona di assicurare l'immediata informazione e conoscibilità del presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nonché la più ampia divulgazione tramite i canali social;

Oltre alla pubblicazione nelle forme di legge, si dispone l'invio della medesima

- al Comando di Polizia locale,
- alla Prefettura di Monza e della Brianza;
- alla Questura di Monza;
- alla Stazione Carabinieri di Arcore;

Si dispone inoltre che gli organi di polizia amministrativa e giudiziaria vigilino sull'osservanza della presente e applichino le sanzioni per le violazioni accertate.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

A norma dell'art. 3 comma IV della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i rispettivi termini di sessanta o centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione dello stesso

IL SINDACO
Maria Luisa Cogliati

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa